



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Data 25/10/2016
Prot. 8538

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Oggetto: Attività su aree private ricadenti nel territorio comunale relativamente a taglio erba, pulitura dei terreni e pulizia su fossi e/o canali di scolo, aratura lungo la strada e lungo i cigli dei canali.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **Che** pervengono all'Amministrazione numerose segnalazioni che lamentano inconvenienti dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- **Che** occorre mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;
- **Che** il Consorzio di Bonifica "Brenta" con nota prot. 13561 del 13/10/2016 lamenta le difficoltà di accedere alle fasce pertinenziali dei canali di loro competenza per svolgere le necessarie manutenzioni sulla rete idraulica;
- **Che** ancora il Consorzio di Bonifica "Brenta" con nota prot. 13596 del 14/10/2016 segnala il fenomeno delle arature che sempre più frequentemente si spingono fino al ciglio dei canali, provocandone franamenti e/o riduzioni di sezione e conseguente ostruzione al normale deflusso delle acque;
- **Che** tale fenomeno di aratura fino al ciglio stradale è stato rilevato anche lungo le strade comunali e vicinali con evidenti problemi di transitabilità;

RICHIAMATO il REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE approvato con delibera di Consiglio Comunale n 33 del 03/06/2002;

VISTO il Codice della Strada di cui al Decreto legislativo n. 285/1992 e DPR di attuazione n. 495/1992;

INVITA

Tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di **fondi adiacenti a strade comunali e vicinali ed a fossi e canali di scolo**

1. a provvedere agli interventi di pulizia di seguito elencati:

a) sfalcio ed eliminazione della vegetazione specie in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale. I terreni adiacenti le strade pubbliche e le eventuali capezzagne devono

essere mantenuti costantemente puliti, provvedendo allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, dette superfici;

b) pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;

c) mantenimento delle sponde dei fossi e dei cigli stradali in modo da impedire il franamento di terreno;

d) rimozione nel più breve tempo possibile di alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulle strade comunali, sui marciapiedi o sui fossi di scolo;

e) pulizia dei mezzi agricoli ed attrezzi prima di immettersi su strade comunali, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno od altro sulle sedi stradali;

2. a non arare i loro fondi fino alla strada, ma mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di mt. 1 dalla carreggiata confine stradale e dal ciglio del fosso in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

3. a lasciare libera da ostacoli una fascia di rispetto di almeno 4 mt, misurata dal ciglio superiore del canale, lungo i canali consortili principali e secondari per consentire il transito e l'operatività delle macchine operatrici consortili per interventi di manutenzione. Si informa che, su disposizione del Consorzio di Bonifica "Brenta", le suddette manutenzioni transiteranno alternativamente lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari.

RENDE NOTO

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e la Polizia Municipale farà i controlli necessari per verificarne il rispetto, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini

DISPONE

Che il presente avviso venga reso noto alla cittadinanza mediante affissione dello stesso su tutto il territorio Comunale, affissione all'albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Mason Vicentino all'indirizzo www.comune.mason.vi.it.

f.to IL SINDACO
Pavan Dott. Massimo

ART.122 Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. **Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.**

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere rizezionati ; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART. 123 Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scolo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art.1 del R.D. 08.12.33 n. 1740, nonchè al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

ART. 125 Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduto deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile)

ART. 126 Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm; in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.